

I nuovi limiti all'appello del Pm non fermano le parti civili

Penale

Eliminata l'impugnazione per i proscioglimenti dai reati a citazione diretta

Resta però in piedi la possibilità di gravame per il danneggiato

Guido Camera

Nella riforma della giustizia penale voluta dal ministro Carlo Nordio non c'è solo l'abolizione dell'abuso d'ufficio. La legge 114/2024 ha, tra l'altro, anche soppresso l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento pronunciate dal tribunale monocratico nei procedimenti a citazione diretta.

Dal 25 agosto, data di entrata in vigore della legge 114, la pubblica accusa può presentare solo ricorso per Cassazione. Il legislatore non è però intervenuto sull'appello della parte civile: non è particolare da poco, soprattutto per le strategie difensive.

La novità

I reati per cui l'appello del Pm non è più ammissibile sono molti. Intanto, contravvenzioni o delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva. Inoltre, l'ampio catalogo di reati puniti con pene anche più alte previsto dall'articolo 550 comma 2 del Codice di procedura penale: dalle lesioni stradali gravi e gravissime a furto e truffa aggravati, da vari reati di falso all'omessa dichiarazione per evadere le imposte sui redditi o l'Iva (si veda l'elenco nella scheda a fianco).

L'attuale testo dell'articolo 550, comma 2, del Codice di procedura penale è stato modificato dalla riforma Cartabia (decreto legislativo 150/2022), che ha ampliato la lista dei reati a citazione diretta.

A centrare l'attenzione sull'impugnazione delle sentenze di proscioglimento da parte del Pm è stata già la commissione Lattanzi, voluta proprio dall'ex ministra della Giustizia Marta Cartabia: tra le proposte della commissione figurava proprio la previsione dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del Pm.

La modifica incide sulla maggior parte dei procedimenti che impegnano quotidianamente gli uffici giudi-

ziari, dove spesso le parti civili svolgono le funzioni di accusa con intensità non inferiore al Pm, generalmente un magistrato onorario che non ha fatto le indagini e cambia a ogni udienza. Nei fatti, sono perciò rari i casi in cui il Pm decide di proporre appello contro una sentenza di proscioglimento (secondo la relazione finale della commissione Lattanzi, nel periodo 2012-2016 le impugnazioni del pubblico ministero presso il Tribunale erano l'1,8% del totale dei gravami e quelle del procuratore generale erano il 3,4%); al contrario, la vittima ha un rilevante interesse alla celebrazione di un secondo grado di giudizio di merito anche agli effetti penali.

L'appello delle parti civili

L'appello della parte civile, che riguarda solo gli effetti civili, non trova diretta disciplina nel Codice di procedura penale, ma è una creazione del diritto vivente. Ha solide radici in decisioni della Corte costituzionale (ordinanze n. 32/2007 e n. 3/2008) e, prima ancora, nel messaggio con cui, nel 2006, l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi invitò il Parlamento a rivedere le disposizioni della legge Pecorella (n. 46/2006) sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento escludendo dalla preclusione la parte civile per evitare «l'eccessiva compressione della tutela degli interessi civili delle vittime del reato». In seguito all'intervento della prima carica dello Stato, il Parlamento sancì il principio per cui la parte civile non è vincolata a proporre impugnazione «con gli stessi mezzi del Pm».

Si tratta di elementi dei quali evidentemente la riforma Nordio ha tenuto conto. Nella scelta può avere poi influito la consapevolezza che la struttura delle impugnazioni è stata modificata dal decreto legislativo 150/2022. Dal 2022, se impugna solo la parte civile, il giudice penale, quando non ravvisa cause di inammissibilità, deve rinviare «per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile».

Il rinvio al giudice civile però non scatta se anche la parte pubblica propone impugnazione.

Il ricorso per Cassazione del Pm si converte poi in appello se questo è presentato dalla parte civile; il principio si ricava dagli articoli 569 comma 2 e 580 del Codice di procedura penale. La giurisprudenza di legittimità si è espressa in modo univoco sancendo che la conversione opera anche se la sentenza è inappellabile per la parte che ha proposto il ricorso (sentenza 1299/2003, tra le tante). L'articolo 572 del Codice di procedura penale prevede inoltre che la parte civile e la persona offesa possono «presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale».

In seguito alla legge 114, è pertanto indubbio che la parte civile abbia rafforzato la rilevanza del proprio ruolo: può spingere il Pm a proporre ricorso contro una sentenza di proscioglimento per ottenere, grazie al proprio atto di appello, la celebrazione di un nuovo giudizio di merito anche agli effetti penali nei confronti di una sentenza di proscioglimento. Non avere eliminato l'appello della parte civile è stata quindi un'importante attenzione per le vittime, che potrà essere valorizzata al meglio dalla professionalità degli avvocati che le difendono.

I reati per cui opera lo stop all'appello del Pm

1

LA CLAUSOLA GENERALE

● Reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta a questa pena detentiva

2

I REATI DEL CODICE PENALE

- Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336);
- resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337);
- occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337-bis, commi 1 e 2);
- interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, con riferimento ai capi, promotori od organizzatori (art. 340, comma 3);
- oltraggio a un magistrato in udienza, con attribuzione di un fatto determinato (art. 343, comma 2);
- condotta del professionista che determina o dirige altri a commettere il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348, comma 3);
- violazione di sigilli commessa dalla persona che ha in custodia la cosa (art. 349, comma 2);
- violazione della pubblica custodia di cose (art. 351);
- falsa testimonianza (art. 372);
- false dichiarazioni in atti per autorità giudiziaria o Corte penale internazionale (art. 374-bis);
- intralcio alla giustizia, con violenza o minaccia (articolo 377, comma 3);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-bis);
- evasione aggravata (art. 385, comma 2) a meno che violenza o minaccia sono commesse con armi o da più persone riunite;
- procurata inosservanza di pena (art. 390);
- istigazione a delinquere (art. 414);
- istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415);
- alterazione di monete (art. 454);
- contraffazione di carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti per falsificare monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461);
- contraffazione e uso del sigillo dello Stato (art. 467);
- contraffazione di pubblici sigilli o strumenti e loro uso (art. 468);
- indebito uso e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter);
- falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale su identità o qualità personali proprie o di altri (art. 495);
- fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali (art. 495-ter);
- false dichiarazioni su identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 496);
- possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis);
- possesso di segni distintivi contraffatti (art. 497-ter);
- atti osceni commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi

- frequentati da minori, se c'è pericolo che vi assistano (art. 527, comma 2);
- bigamia (art. 556);
- rissa (art. 588, comma 2), a meno che nella rissa taluno resti ucciso o riporti lesioni gravi o gravissime;
- lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis);
- violenza o minaccia per costringere a commettere un reato (art. 611);
- violazione di domicilio, se commessa con violenza alle persone, o se il colpevole è palesemente armato o con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace (art. 614, comma 4);
- violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615, comma 1);
- violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da persona addetta al servizio di poste, telegrafi o telefoni, e rivelazione del contenuto (art. 619, comma 2);
- furto aggravato (art. 625);
- danneggiamento di cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 635, comma 3);
- truffa aggravata (art. 640, comma 2);
- fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona (art. 642, commi 1 e 2);
- appropriazione indebita (art. 646);
- ricettazione (art. 648);

3

I REATI DELLE LEGGI SPECIALI

- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis Dpr 43/1973);
- porto d'armi nelle riunioni pubbliche, trasferimento di armi da guerra al di fuori delle cause previste dalla legge, importazione di armi senza licenza (art. 4, comma 4, art. 10, comma 3, art. 12, comma 5, legge 110/1975);
- pubblica istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, o proselitismo o induzione al loro uso (art. 82, comma 1, Dpr 309/1990);
- violazione degli obblighi inerenti alle misure di prevenzione antimafia (art. 75, comma 2, art. 75-bis, art. 76, commi 1, 5, 7 e 8, decreto legislativo 159/2011);
- falsa attestazione, da parte di lavoratore dipendente di una Pa, della presenza in servizio o giustificazione dell'assenza mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia (art. 55-quinquies, comma 1, Dlgs 165/2001);
- contraffazione o alterazione di visto di ingresso, permesso, contratto o carta di soggiorno, contraffazione o alterazione di documenti per farsi rilasciare visti e permessi o loro uso, reingresso di straniero espulso, esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi per ingresso e soggiorno per investitori (art. 5, comma 8-bis, art. 10, comma 2-quater, art. 13, comma 13-bis, art. 26-bis, comma 9, Dlgs 286/1998);
- omessa dichiarazione, per evadere le imposte sui redditi o l'Iva, e omessa dichiarazione di sostituto d'imposta, se le ritenute non versate superano 50mila euro (art. 5, commi 1 e 1-bis, Dlgs 74/2000)

I NUMERI-CHIAVE

649

Disposition time

È la durata prevedibile dei procedimenti penali di fronte alle corti d'appello al 31 dicembre 2023, in calo del 22,8% rispetto agli 841 giorni del 2019

221mila

Le pendenze

Sono i procedimenti penali pendenti presso le corti d'appello a fine 2023